

**Deliberazione di Giunta Comunale
n. 271 del 13-09-2016**

OGGETTO: RIORDINO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIACQUISIZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO PARKSÌ MEDIANTE RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONSENSUALE CON EFFETTO TRANSATTIVO CON IL CONCESSIONARIO SABA ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE A APM S.P.A. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA E SU STRADA DEL COMUNE DI MACERATA. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilasedici addi tredici del mese di Settembre in Macerata e nella Sala riunioni Palazzo Conventati, alle ore 09:30.

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

		Presente	Assente
CARANCINI ROMANO	SINDACO	X	
MONTEVERDE STEFANIA	VICE SINDACO	X	
CALDARELLI MARCO	ASSESSORE	X	
CANESIN ALFERIO	ASSESSORE	X	
CASONI PAOLA	ASSESSORE	X	
CURZI FEDERICA	ASSESSORE	X	
IESARI MARIO	ASSESSORE	X	
MARCOLINI MARIKA	ASSESSORE	X	
RICOTTA NARCISO	ASSESSORE	X	

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIANLUCA PULITI.

Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

1. PRESUPPOSTI DI GOVERNO DELLA CITTA'

Premesso che:

A) con deliberazione n. 33 del 7 luglio 2015 il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi generali di governo e le linee programmatiche. In particolare, nella visione strategica dell'Ente, vengono previsti l'acquisizione e l'utilizzo, a condizioni favorevoli per i cittadini utenti, dell'esistente struttura del ParkSi, sottostante ai Giardini Diaz. Il Consiglio comunale ha inserito tale previsione nell'ambito del tema "Centro storico arrivo facile", strategicamente collegato con il "Piano della bellezza" (da localizzarsi nel centro storico allargato a Corso Cavour e Corso Cairoli), il tutto come segue:

Il PIANO DELLA BELLEZZA. È il progetto destinato al centro storico allargato a Corso Cavour e Corso Cairoli. Il piano tende alla manutenzione, valorizzazione estetica e fruizione degli spazi di questo luogo di identità e aggregazione della città. Strade, piazze, illuminazione, arredo urbano, camminamenti, segnaletica e servizi pubblici saranno i temi principali per completare la restituzione alla città della sua identità e il ruolo di aggregazione del centro storico. In questo quadro, a partire dal bilancio preventivo del 2016, verranno investite risorse per incentivare i privati che realizzeranno interventi alle facciate pubbliche degli immobili. Il Piano della Bellezza dialoga anche con l'impegno a favorire la residenzialità e il ritorno in centro degli uffici pubblici, già avviato con la destinazione di Palazzo Trevi Senigallia a sede degli Uffici del Giudice di Pace e che dovrà proseguire con il ritorno di buona parte degli uffici comunali a Palazzo Conventati lungo Piaggia della Torre e la destinazione di un unico ufficio della Agenzia delle Entrate presso la caserma c.d. Papalina lungo Viale Trieste.

CENTRO STORICO, ARRIVO FACILE. Il nostro progetto di centro storico prevede di arrivare facile con attracco meccanizzato, di dare più parcheggi ai residenti e a Corso Cavour, di risolvere l'infelice e pericolosa collocazione del terminal degli autobus urbani a Rampa Zara; tutto ciò sarà possibile attraverso la scelta dell'area esterna ai Giardini Diaz quale hub (snodo) principale della mobilità urbana pubblica e della sosta per gli autoveicoli.

Il progetto, da attuarsi tramite APM S.p.A., prende spunto anche dall'opportunità di acquisire l'utilizzo, a condizioni favorevoli, dell'esistente struttura del ParkSi, sottostante ai Giardini Diaz. Fare questa scelta vuol dire:

- a). eliminare il capolinea del servizio pubblico urbano da Rampa Zara (che resta fermata), con spostamento nella zona adiacente ai Giardini Diaz del nuovo terminal – capolinea e da lì, con ascensore, arrivo degli utenti al centro storico nei pressi di piazza San Giovanni (rectius: Piazza Vittorio Veneto);*
- b). utilizzare i locali sottostanti la rotonda dei Giardini Diaz come luogo di accoglienza, servizio biglietteria, punto di ristoro a servizio del capolinea;*
- c). risparmiare ingenti risorse rispetto alla realizzazione di un nuovo parcheggio a nord sotto Rampa Zara;*
- d). non costruire un ulteriore parcheggio nel rispetto del territorio;*
- e). avere un parcheggio aperto 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno, con una tariffa giornaliera a basso costo (tra € 2,50/3 per l'intero giorno), analoga a quella attualmente adottata per i parcheggi Sferisterio e Garibaldi;*
- f). realizzare un adeguato sistema di sicurezza di telecamere interno ed esterno alla struttura;*
- g). avere l'ascensore di accesso al centro storico aperto 24 ore su 24, tutto l'anno, come già oggi i parcheggi Sferisterio e Garibaldi;*
- h). riqualificare immediatamente il percorso pedonale che dai Giardini Diaz arriva agli ascensori per l'attracco meccanizzato al centro storico;*
- i). destinare una parte di quel parcheggio, in via esclusiva, a residenti del centro storico ovvero dei residenti delle zone adiacenti, a costi ridotti;*

- l). avere la disponibilità del parcheggio, con la riqualificazione e i servizi sopra indicati non oltre 4 mesi dalla acquisizione della struttura;
- m). avere una visione coerente con la futura direttrice di entrata /uscita dalla città con il collegamento Via Mattei/ La Pieve.

B) Sia la Giunta comunale (atto n. 420 del 29/12/2015), sia il Consiglio comunale (atto n. 20 del 22/03/2016), hanno rispettivamente provveduto alla adozione/proposta (Giunta) ed alla approvazione (Consiglio) del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e che, in particolare, nell'Ambito Strategico 2- LA QUALITÀ, sono stati definiti come obiettivi strategici puntuali (suddivisi per programmi) per l'Amministrazione comunale i seguenti:

B.1) programma operativo 10 02 "Trasporto pubblico locale" di cui è responsabile il Dirigente del servizio Servizi alla Persona, ha previsto quanto segue:

Finalità da conseguire

- *trasferimento del terminal degli autobus urbani, dall'attuale incongrua collocazione, in prossimità dell'area esterna ai Giardini Diaz ai fini della realizzazione di un hub principale di mobilità urbana ...*
- *implementazione dei sistemi intermodali che consentano il collegamento con parcheggi scambiatori, collocati possibilmente in prossimità delle fermate del servizio di trasporto pubblico locale;*

Motivazione delle scelte

1. *Assicurare il soddisfacimento delle accresciute esigenze di fruizione del servizio di trasporto pubblico da parte della generalità dell'utenza;*
2. *Ottimizzare l'espletamento del servizio in termini di integrazione funzionale rapportata all'organizzazione delle corse nelle rispettive aree urbane della città (centro urbano e periferie-frazioni), conseguendo una maggiore efficienza ed efficacia del sistema del trasporto pubblico;*

B.2) programma operativo 10 04 "Altre modalità di trasporto" di cui è responsabile il Dirigente del servizio Servizi alla Persona, ha previsto quanto segue:

Finalità da conseguire

Il programma intende valorizzare in maniera integrata tutte le modalità di trasporto nell'ottica della MOBILITÀ SOSTENIBILE.

Il programma si propone di facilitare la soddisfazione delle esigenze di mobilità dei cittadini, la riduzione del numero delle tratte di spostamento urbano realizzato con auto privata (specie se con il solo conducente), e di conseguenza la riduzione delle emissioni di gas serra in relazione a quanto previsto dal piano PAES 2020. A tale fine sono necessarie le seguenti attività:

- *La definizione di un piano della mobilità urbana sostenibile, con individuazione degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle differenti articolazioni della mobilità stessa.*
- *Il rafforzamento e l'ottimizzazione del sistema dei parcheggi di proprietà pubblica in particolare attraverso l'acquisizione della gestione del ParkSi da parte di APM. Tale parcheggio, integrato con la rete esistente, sarà in grado di garantire una migliore risposta alla domanda di parcheggio di scambio (in connessione con il nuovo terminal del TPL) e, grazie al percorso meccanizzato, di prossimità per l'importante area del centro storico, sia per quanto riguarda i residenti dello stesso che i suoi frequentatori per motivi di lavoro, commerciali o di svago.*
- *L'innovazione tecnologica del sistema di parcheggi sia pubblici che privati per favorire da una parte una migliore e più facile fruizione degli stessi (orari) dall'altra la riduzione dei percorsi e dei tempi necessari per l'individuazione del posto-parcheggio disponibile più adeguato alle proprie esigenze di spostamento. Tale risultato determinerà anche una minore emissione di gas serra provocato dalla mobilità.*
- *La facilitazione delle modalità di spostamento sostenibile in particolare pedonale e ciclistica attraverso la realizzazione di percorsi protetti, la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dei percorsi pedonali e degli attraversamenti, la realizzazione, ove ritenuto*

necessario di sistemi per il superamento meccanizzato dei dislivelli presenti per il raggiungimento pedonale del centro storico

○ *L'ottimizzazione degli orari della città per favorire la diluizione dei flussi veicolari e quindi la riduzione di code che incrementano le emissioni di gas serra e l'inquinamento dell'aria.;*

2. L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLA SOSTA

Dato atto che la struttura ParkSi è attualmente gestita dalla società Saba Italia S.p.A. in forza di contratto di concessione di costruzione e gestione del 9.02.1989 rep. n. 21134 e successivi atti aggiuntivi, in scadenza l'8.02.2038;

Rilevato che il servizio pubblico di sosta a pagamento su strada e in struttura è attualmente gestito da tre distinte società, APM S.p.A., Saba Italia S.p.A. ed Impresa Servizi Generali, ciascuna per gli spazi rispettivamente assegnati;

Valutato in particolare che il servizio di sosta a pagamento su strada e in struttura, in forza di contratto rep. n. 12.930/2005 del 11.03.2005, è gestito in misura significativamente prevalente da APM S.p.A.- Società pluriservizi partecipata dal Comune per il 99,617 %- (circa il 76,40% dei parcheggi di Macerata sono gestiti da APM S.p.A. in house, circa il 12% dei parcheggi sono del gestore Saba Italia S.p.A. e circa l'11,60% sono parcheggi gestiti ISG) e che la stessa APM S.p.A. è affidataria *in house providing* fino al 31/12/2025;

Considerato che la stessa APM S.p.A. gestisce anche il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio comunale come emergente dagli obiettivi del programma di mandato, DUP e PEG soprindicati;

Tenuto presente che la complessità della materia e le connesse implicazioni tecnico-giuridiche hanno consigliato di avvalersi di professionisti esperti nel settore di competenza, esterni alla struttura comunale, che hanno fornito i seguenti documenti di supporto e consulenza:

a) parere (che ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2006 viene escluso dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione) espresso dall'Avvocato Alessandro Lucchetti, Cassazionista del Foro di Ancona, legale incaricato di supportare il RUP sia nella riacquisizione del ParkSi che nel successivo affidamento *in house* dello stesso, che forma parte motivazionale del presente atto, con particolare riguardo alle questioni relative a:

- analisi tecnico-giuridica della iniziativa in esame, preordinata al riacquisto da parte del Comune della titolarità e della disponibilità della infrastruttura oggetto di odierna concessione in favore della "Saba Italia S.p.A.";
- l'inquadramento in diritto del fenomeno della "risoluzione anticipata" ad iniziativa della parte concedente nel rapporto di concessione in esame e suoi aspetti problematici;
- le rivendicazioni "risarcitorie" del concessionario a fronte di asserite condotte inadempienti della parte concedente;
- la metodologia di ricostruzione del giudizio di congruità del corrispettivo per il perfezionamento dell'accordo di risoluzione anticipata tra le parti;
- la posizione del personale dipendente della parte concessionaria addetto all'infrastruttura oggetto di concessione e relativo regime di tutela per l'ipotesi di risoluzione anticipata della concessione;

b) relazione predisposta e sottoscritta dalla società Centro Studi Enti Locali (di seguito CSEL), Società appositamente incaricata di indicare la congruità della cifra da corrispondere alla Ditta Saba Italia S.p.A., quale prezzo di risoluzione consensuale con effetti transattivi;

Vista ed integralmente richiamata la deliberazione n. 80 del 23.3.2016 con cui la Giunta comunale ha preso atto ed approvato, per propria competenza, le risultanze dell'incontro del 18.03.2016 con Saba Italia S.p.A. ed ha espresso atto di impulso ed indirizzo in ordine all'avvio dell'istruttoria;

Dato atto che le Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo hanno continuato a perseguire l'obiettivo di mantenere entro il perimetro della gestione pubblica il servizio dei parcheggi

per l'intero territorio comunale, per cui il naturale approdo dell'odierna iniziativa – che ha come obiettivo principale il riordino della sosta su strada e in struttura, la sua integrazione con il trasporto pubblico locale urbano e la riorganizzazione del sistema mobilità del Comune – è rappresentato *in primis* dalla riacquisizione della titolarità e della disponibilità della infrastruttura ora in concessione in favore della "Saba Italia S.p.A.";

Considerato che l'operazione di cui si tratta è un obiettivo strategico per l'Amministrazione, come dimostrano gli atti di indirizzo e di programmazione sopra citati, che si realizza mediante una scelta di stretto merito amministrativo nella piena disponibilità degli organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune di Macerata, e che essa risulta essere l'opzione migliore, tra quelle possibili, per garantire l'ottimale contemperamento degli interessi pubblici in gioco;

Considerato che il parcheggio ParkSi, una volta affidato alla gestione pubblica tramite la controllata APM S.p.A., rappresenterebbe il naturale approdo per l'utenza automobilistica diretta verso Macerata dalla prevista bretella via Mattei/La Pieve, tratto questo essenziale per collegare la città alla grande viabilità e, con uscita dedicata, alla superstrada Civitanova/Foligno, già completata e aperta al traffico dal luglio 2016, consentendo di accogliere l'utenza suddetta senza gravare di traffico tutte le principali arterie viarie interne alla città (Via Roma, C.so Cavour, C.so Cairoli e percorso intorno alle Mura);

Evidenziato che l'Amministrazione ha ormai maturato e sviluppato, in attuazione degli indirizzi sopra esposti, un dettagliato e preciso progetto di revisione globale e miglioramento del servizio di sosta (tariffe, orari, zone, esenzioni...), concertata ed illustrata anche in occasioni di pubblico confronto, per la cui attuazione è necessario appunto preliminarmente riassumere la disponibilità del parcheggio ed affidarlo a APM S.p.A.;

Rilevato che l'affidamento *in house providing* è attualmente regolato e disciplinato nella direttiva 2014/23/UE del 26.02.2014 (oltre alle 24, 25), sull'aggiudicazione dei contratti di concessioni che:

- riconosce "il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici". In particolare riconosce a dette autorità la facoltà di decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni (art.2);
- riconosce quindi, la totale equivalenza della scelta di autoprodurre servizi o di ricorrere al mercato;
- fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità alle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (art. 4);
- individua all'art. 17, in caso di concessioni fra enti del settore pubblico, nel controllo analogo, anche "a cascata" o congiunto, nella prevalente attività con l'ente controllante (80%), nella partecipazione pubblica al capitale della società le condizioni legittimanti la non applicabilità della direttiva;

Dato atto, inoltre, che le direttive nn. 2014/23 UE, 2014/24 UE, 2014/25 UE sono state recepite ed attuate con il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, il quale detta articoli specifici in materia di *in house providing*, ed in particolare gli artt. 4, 5, 29 c. 1 e 192;

Dato atto che già sussistono e permangono in modo stabile nei confronti dell'APM SpA i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la ricorrenza di affidamenti *in house providing* in quanto:

- o la società ha recepito, agli artt. 4, 6, 7, 8, 9, 23, 27, 29 e 35 del proprio Statuto, i requisiti sia della prevalenza dell'attività svolta dalla società stessa con gli enti controllanti, sia della totale partecipazione pubblica che del controllo analogo;

- nel regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2013, nell'ambito del capo VII-Controllo sugli organismi gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate- è previsto agli artt. 23 e 24 il modello di governance delle società *in house* ed i relativi obblighi informativi;

Rilevato altresì, stante comunque l'avvenuto recepimento attuativo da parte del legislatore nazionale di dette direttive (a mezzo del citato D.Lgs. 50/2016), che comunque, relativamente all'istituto dell'*in house providing* così come delineato dalle attuali direttive europee, e in particolare dalla direttiva appalti 2014/24, il Consiglio di Stato, nel parere n. 298/2015, ha sottolineato che *“se non vi è addirittura un'applicazione immediata del tipo “self-executing”, non può in ogni caso non tenersi conto di quanto disposto dal legislatore europeo, secondo una dettagliata disciplina in materia, introdotta per la prima volta con diritto scritto e destinata a regolare a brevissimo la concorrenza nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'U.E.”*;

Richiamato inoltre, l'art. 106 TFUE, secondo comma, che prevede che *“le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”*;

Considerato, inoltre, che:

- il servizio della sosta è annoverato tra i servizi di interesse economico generale (SIEG) e quindi soggiace alle norme del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per cui le scelte sulla forma di gestione dello stesso sono sottoposte alle regole della concorrenza, salvo che il rispetto dei principi di mercato rischi di compromettere la missione affidata al gestore;
- questa Amministrazione ha attribuito, con la sopra citata programmazione, una specifica missione a tale servizio che può individuarsi nella sua funzione di sviluppo del territorio e di promozione di un'accessibilità al centro storico sostenibile, in linea con i principi di universalità propri del servizio pubblico;
- la riacquisizione del ParkSi risulta baricentrica rispetto alle finalità di cui sopra, non solo per la sua collocazione naturale nell'ambito territoriale, ma anche per le caratteristiche della struttura (connessione tra parcheggio, percorso pedonale, ascensore-attracco meccanizzato per il centro storico) e per la sua vocazione a diventare elemento determinante di una gestione integrata con il sistema della mobilità con la creazione di un hub del trasporto pubblico locale urbano gestito da APM S.p.A., sovrastante la struttura del ParkSi;
- la scelta programmatica mira a raggiungere obiettivi di socialità, favorendo le relazioni e le reti condivise in centro storico e tra il centro storico ed il resto della città, garantendo la facile accessibilità a mezzo di integrazione tra mobilità/parcheggio, anche attraverso la gestione di APM S.p.A.- Società pluriservizi a capitale interamente pubblico e partecipata dal Comune per il 99,617%;
- il presente deliberato persegue in modo fattivo e concreto obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio a mezzo dell'approvazione dei seguenti allegati che saranno applicati al SIEG *de quo*: contratto di servizio, piano tariffario (su strada e struttura) puntualmente suddiviso per singoli parcheggi, indicatori quali-quantitativi riferiti al servizio, PEF, report economico gestionale;
- l'Amministrazione comunale mira ad assicurare il mantenimento della gestione del servizio in titolarità pubblica, dando continuità al piano degli investimenti dell'operatore pubblico sin qui attuata (ma non ancora ammortizzata) nonché, per i periodi futuri, ancora da attuare, sulla base delle previsioni di manutenzione straordinaria, di ammodernamento nonché di potenziamento di tutte le componenti infrastrutturali del servizio del territorio comunale, all'interno di un quadro di politiche tariffarie che garantiscono elevata accessibilità del servizio da parte dell'utenza;
- la riacquisizione della titolarità dell'infrastruttura in mano pubblica consente il riordino del servizio di gestione della sosta nonché, in senso ancora più ampio, della viabilità e dei punti di accoglienza salienti di tale viabilità;

Dato atto che tale disegno di integrazione sosta/trasporto pubblico locale, può essere attuato esclusivamente attraverso un sistema di *governance* pubblica che preveda marcati obblighi di servizio, i quali non sono compatibili con la gestione Saba Italia S.p.A. per i seguenti motivi:

- l'attuale contratto di servizio interessante la gestione ParkSi non è idoneo a garantire i plurimi e sopravvenuti interessi pubblici sopradescritti ed i conseguenti obblighi di servizio, avuti a mente anche i risultati non positivi dell'attuale sistema di gestione in termini di efficacia del servizio;
- le necessarie modifiche contrattuali comporterebbero una sostanziale novazione del rapporto convenzionale esistente con Saba Italia S.p.A., che peraltro dovrebbe superare ostacoli che appaiono non sormontabili quale l'acquisizione della convergente volontà di Saba Italia S.p.A. e, nell'ipotesi tutto teorica che questa fosse interessata, l'affidamento diretto ad essa del nuovo servizio in violazione però delle regole di concorrenza;
- in particolare l'oggetto del contratto da modificare con Saba Italia S.p.A. potrebbe riguardare solo la struttura ParkSi, dovendosi limitare a diversamente disciplinare la gestione della struttura contrattualizzata a partire dall'anno 1989, così vanificando gli obiettivi di *governance* del sistema di mobilità integrata. Infatti, va ricordato che Saba Italia S.p.A. ha in gestione un solo parcheggio in struttura, è priva di qualsiasi parcheggio a raso esterno, non gestisce né potrebbe gestire il TPL, non è in grado di effettuare una politica tariffaria integrata con la gran parte del sistema parcheggi maceratese (di cui detiene solo l'11,60%);
- la clausola prevista dall'art. 9 della convenzione Comune/concessionario Saba Italia S.p.A., rep. n. 21443 del 13.03.1995 – che recita “Sarà in facoltà delle concessionaria assoggettare a pagamento l'utilizzazione del percorso pedonale meccanizzato applicando tariffe di importo non superiore al 30% della tariffa oraria di sosta del parcheggio”- costituisce una facoltà e condizione potestativa sempre attivabile unilateralmente da parte di Saba Italia S.p.A., la quale impedisce sostanzialmente lo spostamento del terminal trasporto pubblico locale urbano (TPL urbano) da Rampa Zara ai Giardini Diaz in relazione agli oneri che potrebbero essere imposti a tutti gli utenti del servizio pubblico di trasporto (TPL urbano), tali da configurarsi come un vero e proprio *vulnus* al principio di universalità, accessibilità e socialità del servizio (cfr. retro, obiettivi programma di mandato e DUP strategico);
- Saba Italia S.p.A. non è interessata ad essere parte del disegno sopra indicato, come chiarito da ultimo con la propria nota del 04.04.2016 (protocollo in arrivo n. 20566 del 05.04.2016);

3. LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CON SABA ITALIA SPA

Verificato, infatti, che Saba Italia S.p.A., in particolare (vedi analiticamente nota del 04.04.2016, protocollo in arrivo n. 20566 del 05.04.2016), ha:

1). più volte manifestato la volontà di avere, oltre al risarcimento del danno per i comportamenti dell'Amministrazione concedente tenutisi negli anni, un forte riequilibrio del PEF (complessivamente valutato da SABA in Euro 4.000.000,00), tramite:

- profonda revisione del contratto consistente nella proroga dello stesso (oggi scadente nell'anno 2038), per ulteriori 20 anni;
- affidamento in gestione diretta di 250 posti auto in superficie nel “bacino di influenza”;
- acquisizione al patrimonio comunale del percorso pedonale, del valore di Euro 1.700.000,00 pari al relativo valore contabile netto al 31/12/2013;

2). in alternativa a ciò Saba Italia S.p.A. propone un corrispettivo di risoluzione consensuale con effetti transattivi per un importo “non inferiore ad euro 1.550.000,00, oltre IVA, in una prospettiva esclusivamente transattiva ... *OMISSIS* ... a definizione di ogni reciproca rivendicazione o pretesa ... *OMISSIS* ...”;

Valutato pertanto nel merito che:

- è necessario ottenere e conseguire l'immediato ritorno in disponibilità della struttura ParkSi in capo al Comune di Macerata soggetto concedente, al fine di collocarla nell'ambito del servizio della sosta in autoproduzione, proprio in relazione alle missioni di servizio sopra specificate, per la cui realizzazione si rende necessario un rapporto di natura interorganica e un conseguente controllo sistematico sugli obiettivi;
- lo strumento utilizzabile per inserire la struttura nella programmazione in atto sulla sosta, mobilità sostenibile e TPL urbano e affidarlo *in house* ad APM S.p.A. quale società a totale partecipazione pubblica, è la cessazione anticipata del contratto di concessione stipulato con la società Saba Italia S.p.A. tramite risoluzione consensuale;

- APM S.p.A. è in grado di sostenere il nuovo affidamento del sistema parcheggi, comprensivo della struttura ParkSi, come attesta la relazione del Dott. Giorgio Piergiacomini redatta su incarico di APM S.p.A. in data 9/2/2016, da cui si evince che, l'operazione è sostenibile nell'ambito di un affidamento che tenga conto dei seguenti elementi:

- 1) un affidamento del complessivo servizio di durata non inferiore a quello della concessione ParkSi;
- 2) un accordo di SABA Italia S.p.A. con i suoi tre dipendenti addetti alla struttura ParkSi che renda compatibili i loro livelli retributivi riducendo il costo complessivo del personale;
- 3) l'invarianza dell'inquadramento tributario generale con riferimento all'imposta municipale sugli immobili;
- 4) il riordino complessivo del sistema parcheggi con particolare attenzione all'orario di apertura, al sistema tariffario, alle aree di sosta e alla gestione dei permessi per residenti;
- 5) la fissazione di un canone monetario attualizzato, al netto degli investimenti necessari, da corrispondersi al momento del subentro, compreso in un range da € 1.450.000,00 e € 1.550.000,00;

- allo stato, infatti, non risultano praticabili altre modalità di risolvere/rescindere/revocare la concessione in essere con Saba Italia S.p.A.. Allo scopo non è idoneo l'art. 24 del contratto di concessione che deve essere equiparato ad una ipotesi tipizzata di recesso della parte concedente, con i limiti conseguenti posti dall'Art. 1373 Cod. Civ., in primo luogo quello di osservanza del generale principio di buona fede e correttezza;

Considerato, nello specifico, che l'art. 24 del contratto originario di concessione del 1989 prevede che *"nella fase di gestione, la concessione potrà essere fatta cessare, prima della scadenza, per motivi gravi di pubblico interesse, con preavviso scritto di un anno. Qualora il Comune si avvallesse della facoltà su indicata di risolvere anticipatamente il rapporto concessorio, ovvero in caso di risoluzione per motivi di forza maggiore, il Concessionario avrà diritto ad indennizzo, la cui misura sarà determinata nella entità corrispondente all'utile documentato di gestione esposto ai fini fiscali dell'ultimo triennio moltiplicato per gli anni residui di concessione, maggiorata del 5%"*;

Ritenuto che, nel caso di specie, non possono essere invocati i motivi di forza maggiore e non sussiste il requisito dei "gravi motivi di interesse pubblico", non potendosi ricomprendere in detta nozione anche la modificazione degli orientamenti politico amministrativi dell'Amministrazione comunale in materia di sosta e di sistema di mobilità urbana;

Considerato, altresì, non attivabile l'istituto della revoca ex art. 21 quinquies della legge 241/90 e successive modificazioni, la cui natura autoritativa richiede la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse, ma espone l'Amministrazione al riconoscimento di un indennizzo assai elevato, come risultante anche dalle previsioni di cui all'art. 176 del Dlgs. n. 50/16 (vedi stima del Centro Studi Enti Locali appresso riportata);

Rilevato, altresì, che:

- eventuali iniziative unilaterali di scioglimento del vincolo contrattuale da parte dell'Amministrazione (quali il rimedio convenzionale ex art. 24 del contratto di concessione e la revoca per motivi di pubblico interesse ex art. 21 quinquies L. 241/90), oltre ad essere inapplicabili al caso di specie per le ragioni sopra evidenziate, andrebbero valutate anche alla luce delle pretese e delle rivendicazioni risarcitorie avanzate dalla concessionaria;
- a fronte di rimedi unilaterali dette pretese rimarrebbero di fatto irrisolte con potenziale pregiudizio delle ragioni e delle iniziative di riordino del servizio che l'Amministrazione intende perseguire, anche con conseguenti possibili lungaggini;
- dette potenziali criticità sarebbero, invece, evidentemente superate nel caso in cui le parti addivengano ad una risoluzione consensuale, avente contenuto ed effetti transattivi;

Evidenziato che, alla luce di quanto sopra, anche le valutazioni relative alla congruità del valore economico-finanziario della risoluzione vanno effettuate, oltre che in relazione al valore dell'infrastruttura, anche tenuto conto del vantaggio derivante dall'eliminazione di qualsivoglia rischio di contenzioso, considerata l'entità delle pretese avanzate dalla concessionaria (sopra specificate e precisate da Saba Italia S.p.A. da ultimo con la già citata nota assunta al prot. comunale con il n. 20556 del 5.4.2016);

Richiamato, rispetto alle considerazioni riguardanti la non praticabilità della risoluzione anticipata ex art. 24 del contratto di concessione e della revoca per motivi di pubblico interesse ex art. 21 quinquies L. 241/90, il citato e conforme parere dell'Avv. Alessandro Lucchetti;

Rilevato che, per quanto detto, la risoluzione convenzionale del rapporto concessorio, con contenuto ed effetti transattivi, si appalesa vantaggiosa per l'Ente pubblico, in quanto consente la riacquisizione della disponibilità dell'infrastruttura interessata, ed ha come effetto collegato il definitivo superamento di pretese e rivendicazioni, oggetto di potenziale contenzioso;

Valutato, quindi, che nel caso di specie ricorrono tutti i seguenti requisiti per addivenire a tale fattispecie di accordo, anche con contenuto transattivo, avendo valutato nel merito i seguenti elementi:

- legittimazione soggettiva;
- oggetto dell'accordo consistente in diritti disponibili (art 1966 c.c.);
- natura del rapporto (rapporto contrattuale in essere tra ente pubblico e concessionario);
- sussistenza di una controversia giuridica potenziale;
- oggetto della transazione consistente in diritti disponibili (art 1966, comma 2, cc), in quanto le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale e in reciprocità delle concessioni;
- presenza del requisito essenziale della patrimonialità del rapporto giuridico, in forza degli artt. 1965 e ss. e 1321 del codice civile;
- convenienza economica dell'atto in relazione all'incertezza del giudizio, valutata in ragione della problematicità della situazione del giudizio stesso;

Chiarito, dunque, che la risoluzione consensuale è l'unica fattispecie utilmente percorribile per riacquisire la gestione della infrastruttura destinata a parcheggio denominata ParkSi, e che quindi si tratta di indagare in che termini e con quali modalità l'operazione può essere portata a termine;

Ribadito, al riguardo, che la Ditta Saba Italia S.p.A. ha richiesto quale corrispettivo di risoluzione consensuale con effetti transattivi un importo "non inferiore ad euro 1.550.000,00, oltre IVA";

Acquisita l'allegata relazione predisposta e sottoscritta dalla società Centro Studi Enti Locali (di seguito CSEL), Società appositamente incaricata di indicare la congruità della cifra da corrispondere alla Ditta Saba Italia S.p.A., quale prezzo di risoluzione consensuale con effetti transattivi, stima che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento (ALLEGATO A);

Considerato in particolare che la relazione di CSEL mette in evidenza come:

"La determinazione di un "prezzo" per la risoluzione del contratto di progettazione, costruzione e gestione, prende le mosse dalla determinazione del valore economico del complesso di beni ritrasferito nella disponibilità dell'Ente concedente. Come sopra già menzionato, il valore economico non è misurabile, ma stimabile, ovvero viene determinato sulla base di assunti aventi carattere più o meno soggettivo";

Tenuto presente che:

- Il criterio di stima assunto da CSEL è la determinazione del capitale economico con il metodo misto patrimoniale–reddituale;
- La modalità di definizione del valore economico in parola si basa sull'assunto che, in sede di risoluzione del contratto di progettazione, costruzione e gestione di "Parksi", si ha il trasferimento del godimento di un complesso produttivo equiparabile in tutto ad un'Azienda. Per detto motivo, il valore economico è determinabile mediante l'applicazione della prassi contabile in materia di trasferimenti di azienda;
- Preso atto dell'assenza di un Pef approvato da entrambe le parti (soluzione di *first best*), la determinazione del "prezzo" sulla scorta del valore economico individuato applicando i criteri di prassi relativi ai trasferimenti di azienda risulta la soluzione preferibile, in quanto metodo che mette in risalto l'aspetto sostanziale dell'operazione (trasferimento della disponibilità di un complesso aziendale), rispetto al dato formale della stessa (risoluzione di un contratto di concessione);

- Secondo la stima redatta da CSEL il valore del capitale economico trasferito con la risoluzione del contratto di concessione sottoscritto nel 1989 quota ad **Euro 1.629.804,71**;

Atteso che CSEL esamina anche altre modalità di calcolo e in particolare:

a) La determinazione dell'indennizzo del contratto di concessione in applicazione:

a1) del su citato art. 24 del contratto di concessione (della cui non applicabilità al caso di specie si è già argomentato ampiamente (*cf supra*));

a2) dell'art. 176 del D.lgs. n. 50/16, in materia di risoluzione dei contratti di concessione. La disposizione normativa *pro-tempore* applicabile sarebbe l'art. 176, comma 4, del D.lgs. n. 50/16, il quale dispone che *“qualora la concessione sia risolta per inadempimento della Amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al Concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel Piano economico-finanziario allegato alla concessione”*.

Il criterio di determinazione in parola non è applicabile al caso di specie, come confermato dal su citato parere legale redatto dall'Avv. Alessandro Lucchetti.

L'indennizzo dovrebbe essere calcolato nel seguente modo:

- o Euro 3.249.824,67 quale *valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario* (comma 4, lett. a) dell'articolo 176 sopra citato);

- o Euro 0, quanto a *penali e altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione*, in quanto non sono previste penali per l'interruzione del contratto (coma 4, lett. b) dell'articolo 176 sopra citato);

- o quanto alla fattispecie di cui al comma 4, lett. c) dell'articolo 176 sopra citato, (*“un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel Piano economico-finanziario allegato alla concessione”*), occorre prendere atto che non esiste Piano economico finanziario allegato all'originario contratto di concessione, per cui risulta impossibile determinare un indennizzo certo;

L'indennizzo determinato, in caso di applicazione dell'art. 176, del Dlgs. n. 50/16, sarebbe quindi pari ad Euro 3.249.824,67. Il valore così determinato, seppure non possa costituire la base dell'indennizzo per i motivi sopra detti, rappresenta comunque un utile termine di raffronto;

b) differenza del valore dell'immobile alla data odierna rispetto al valore dell'immobile al termine della concessione;

Per una più ampia analisi della determinazione del valore del Parcheggio “ParkSi”, CSEL prende in esame i risultati della “Relazione di stima per la determinazione del prezzo di mercato del ParkSi” (Allegato n. 3 alla Relazione di stima) redatta dal Dott. Carlo Paniccià del Comune di Macerata.

Il valore di mercato di “ParkSi” è stato individuato dal Dott. Paniccià (al cui elaborato si rinvia per ulteriori approfondimenti tecnici) in Euro 1.612.549,76.

Il presente metodo di valutazione è stato apprezzato da CSEL come utile termine di raffronto per avvalorare l'importo ottenuto con l'applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale;

c) analisi degli scostamenti dei flussi effettivi rispetto al Pef di concessione.

La relazione di CSEL sul punto così argomenta: *“Per porre in essere la valutazione puntuale del Pef sarebbe necessario avere a disposizione il Piano economico-finanziario che dovrebbe essere allegato al contratto di concessione, che riguardo a “ParkSi” però non è stato redatto e allegato al contratto di concessione. Per tale motivo, la presente modalità di determinazione*

dell'indennità di risoluzione del contratto in parola, benché preferibile a tutte le altre, non è attuabile”;

Considerato che la relazione di CSEL così conclude:

“Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato, riteniamo che l'Ente debba considerare la risoluzione del contratto di concessione, progettazione e gestione del Parcheggio “ParkSi” quale atto giuridico che determina il trasferimento di un complesso aziendale composto dagli assets costruiti in ottemperanza alle clausole contrattuali sottoscritte.

Sulla scorta di detta impostazione teorica il valore economico al quale devono essere aggiunti/sottratti i maggiori/minori importi derivanti da fattori esogeni che possono aver influenza sul prezzo, è pari ad **Euro 1.629.804,71**.

Stante tutto ciò predetto, riepiloghiamo nella tabella di seguito riportata, a titolo conoscitivo, le risultanze dell'applicazione degli ulteriori metodi di valutazione presi in considerazione ai fini dello svolgimento dell'incarico in oggetto, rispetto a quello che gli scriventi hanno ritenuto di privilegiare (metodo misto patrimoniale-reddituale) in quanto maggiormente aderente alla sostanza dell'operazione da porre in essere:

- applicazione dell'art. 24, del contratto di concessione in essere	Non applicabile
- applicazione dell'art. 176, del Dlgs. n. 50/16, in materia di risoluzione dei contratti di concessione	Euro 3.249.824,67*
- differenza del valore dell'immobile alla data odierna rispetto al valore dell'immobile al termine della concessione	Euro 1.612.549,76
- analisi degli scostamenti dei flussi effettivi rispetto al Pef di concessione	Non determinabile

* Metodo di determinazione del valore non applicabile al caso di specie, come confermato dal parere legale redatto dall'Avv. Alessandro Lucchetti

In considerazione di tutto quanto sopra, la determinazione dell'indennità per la risoluzione anticipata della concessione, progettazione e gestione del Parcheggio “ParkSi” reputiamo debba essere valutata in un **range ricompreso fra Euro 1.600.000,00 ed Euro 1.650.000,00**, alla quale potrebbero aggiungersi valori stimati per i fattori esogeni al trasferimento del complesso (...);

Considerato, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che la cifra di € 1.550.000,00 + iva, quale prezzo per la risoluzione consensuale della concessione in essere con Saba Italia S.p.A., avente ad oggetto la costruzione e gestione dell'infrastruttura denominata ParkSi, sia da ritenersi ampiamente congrua, tenuto conto del valore indicato nella relazione di stima, oltre che, quale aspetto ulteriore, del definitivo superamento di ogni possibilità di contenzioso;

Ritenuto, quindi, doversi proporre al Consiglio Comunale l'ipotesi alla risoluzione consensuale di cui si tratta e di approvare in via istruttoria, in attesa delle determinazioni che il medesimo Consiglio Comunale vorrà assumere al riguardo, l'allegato schema di atto di risoluzione consensuale da stipularsi con Saba Italia S.p.A., che forma parte sostanziale, integrante e motivazionale del presente provvedimento (ALLEGATO B);

4. L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING

Considerato, una volta definita la questione della riacquisizione della titolarità e della disponibilità della infrastruttura oggetto di odierna concessione in favore della Saba Italia S.p.A., dover affrontare la problematica dell'affidamento del sistema dei parcheggi a pagamento del Comune di Macerata, costituito dal servizio di sosta tariffata e servizi a esso strumentali e accessori di cui al contratto attualmente in vigore stipulato con APM S.p.A. in data 11.03.2005 prot. n.12930/2005 e atti successivi, e integrato con il parcheggio in struttura denominato ParkSi;

Richiamato, al riguardo, l'art. 13, comma 25-bis della legge 21 febbraio 2014, n. 9 di conversione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 271 del 13-09-2016

modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 che prevede: “*Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio*”;

Visto l'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che così recita: “*Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”;

Rilevato che il legislatore, con tali norme, ha delineato il percorso attraverso il quale possono essere affidati i servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo ai contenuti della relazione che ne costituisce presupposto ed alle forme di pubblicità a cui è sottoposta;

Rilevato come l'adozione di apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la modalità gestionale di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste, rappresenta, ai sensi dell'art. 34, c. 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in legge 221/2012, un presupposto essenziale per la scelta della modalità di gestione del servizio e per il suo successivo affidamento, che rientra nella competenza consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del TUEL;

Ritenuto che la relazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in gestione, con il modello *in house providing*, del servizio pubblico locale della sosta offra adeguata dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti europei e nazionali in ordine alla scelta del suddetto modello *in house*, ben rappresentando altresì le ragioni fatte proprie da questa Amministrazione rispetto a tale scelta;

Ritenuto quindi, sulla scorta della sussistenza dei presupposti richiesti dalla vigente normativa in materia di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica, sottoporre alla definitiva valutazione e decisione in merito all'affidamento del servizio con il modello gestionale in autoproduzione denominato “*in house providing*”, al Consiglio comunale ai sensi dell' art. 42, comma 2, lettera e) del TUEL;

Acquisita al riguardo la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, convertita in L. 221/2012, redatta con la consulenza tecnica di CSEL e sottoscritta dal Dirigente Servizio Servizi alla Persona, nella quale sono individuati i presupposti per l'affidamento *in house* della gestione del servizio della sosta comprensivo del parcheggio ParkSi, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante, sostanziale e motivazionale (ALLEGATO C);

Atteso che la relazione contiene il piano economico finanziario - validato da CSEL - dell'affidamento a APM S.p.A. della gestione dei parcheggi in concessione del Comune di Macerata per il periodo 2016-2040, da cui si evince l'economicità dell'affidamento stesso;

Considerato che detta relazione, al fine di consentire la massima diffusione e pubblicità, così come richiesto dall'art. 34, c. 20, del D.L. n. 179/2012, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di

Tenuto presente che la relazione suddetta così conclude: *“La gestione ordinaria consolidata del “Servizio di gestione dei parcheggi a pagamento” risulta, come confermato dalle evidenze contabili e previsionali, in equilibrio nel corso del periodo considerato, tenuto conto anche della corresponsione del canone concessorio anticipato pari ad Euro 1.550.000 a favore del Comune di Macerata, del sostenimento di costi migliorativi per il “Parksi” e per il potenziamento e l’efficientamento dell’intero Servizio. Nella proiezione (...) non viene tenuto prudenzialmente conto dei benefici che gli investimenti aggiuntivi su “Parksi” avranno sull’intero Servizio, con il conseguente miglioramento dei risultati economici ottenuti da “APM Spa.”, che andranno naturalmente a beneficio, mediante distribuzione di utili, del Comune di Macerata”.*

In conclusione l’affidamento *“in house providing”* ad *“APM Spa”* risulta la scelta più conveniente rispetto alle modalità che l’attuale normativa consentirebbe di attuare, in quanto:

- la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Macerata viene affidata ad un gestore con consolidata esperienza e affidabilità, nei confronti del quale il Comune mantiene rilevanti poteri di indirizzo, controllo e coordinamento;
- la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune di Macerata risulta esercitata da una Società che è in grado di mantenere/migliorare il proprio equilibrio economico e finanziario, sia nel breve che nel medio/lungo periodo, e comunque per l’intera durata dell’affidamento del servizio parcheggi;
- permette al Comune di introitare un periodico (o anticipato) canone;
- permette la conservazione ed il consolidamento del *know how* nella gestione dei Parcheggi a pagamento generatosi negli anni, nonché il valore dell’avviamento;
- risultano finanziati gli investimenti necessari (soprattutto con riferimento al Parcheggio di struttura *“Parksi”*) al miglioramento dell’efficienza del Servizio senza alcun esborso finanziario da parte dell’Ente (a differenza di quanto accadrebbe con l’intervento dei privati, che potrebbero accollarsi tali oneri solo in cambio di sovvenzioni e/o allungamento della Concessione);
- il Comune di Macerata accresce la possibilità di beneficiare dell’incremento dei flussi reddituali ottenibili a seguito degli investimenti effettuabili dalla Società;
- l’utile operativo e l’utile netto prodotto dalla gestione dei Parcheggi rimane nel perimetro del *“Gruppo pubblico locale”* piuttosto che essere di spettanza dell’imprenditore privato;
- si avrebbe unitarietà dell’interfaccia tra cittadino e gestore del servizio, della gestione del Servizio *“Parcheggi”* sull’intero territorio del Comune di Macerata e del relativo Sistema di riscossione, con evidenti economie di scala e di *customer satisfaction*;
- non si ha la necessità di finanziare costi di *start up*, in quanto la Società ha già un’organizzazione e un *know-how* adeguato e una consolidata esperienza nel Settore della sosta a pagamento;
- l’eventuale allungamento della durata della Concessione dell’intero *“Servizio di sosta a pagamento”* richiesta da *“APM Spa”* per rendere sostenibile anche la gestione aggiuntiva di *Parksi* nel proprio perimetro (e quindi dei relativi investimenti di mantenimento e di miglioramento/incremento previsti), costituirebbe un costo sostenibile per l’Ente Locale (stimabile in un valore complessivo di almeno Euro 1.500.000 come determinato nell’*“Aggiornamento valutazione economico-finanziaria dell’operazione ‘ParkSi’”* redatta dal Dott. Giorgio Piergiacomini in data 9 febbraio 2016), che in alternativa dovrebbe, o sostenerlo in proprio (gestione diretta), ovvero riconoscerlo direttamente o indirettamente al terzo imprenditore (*“partenariato pubblico privato”*), anche perché con il modello *“in house”* lo stesso rimarrebbe nel perimetro del *“Gruppo pubblico locale”* di cui Comune di Macerata ed *“APM Spa”* fanno entrambi parte;

5. IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON APM SPA

Ritenuto, pertanto, doversi proporre al Consiglio Comunale l’affidamento *in house providing* a APM S.p.A. del servizio di sosta a pagamento del Comune, costituito dai parcheggi a raso di cui al contratto attualmente in vigore stipulato con APM S.p.A. in data 11.03.2005 prot. n.12930/2005 ed atti successivi, e dai parcheggi in struttura denominati ParkSi, Sferisterio, Garibaldi e Tribunale, di cui appresso si riportano gli elementi essenziali:

- durata dell’affidamento: venticinque anni;

- investimenti: essi sono a carico del gestore APM S.p.A. per l'intera durata dell'affidamento e vengono quantificati pari ad Euro 3.650.000,00. A tale somma devono essere detratti gli investimenti effettuati da APM S.p.A. in forza del contratto stipulato in data 11.03.2005 e non ammortizzati che assommano a euro 2.294.270,00 e che pertanto l'investimento netto relativo al periodo 2016 – 2040 è pari ad Euro 1.355.730,00730 (risultante dalla differenza tra l'investimento complessivo di Euro 3.650.000 e quanto precedentemente investito per Euro 2.294.270). Eventuali investimenti ulteriori potranno essere finanziati, previo indirizzo del Comune, con risorse derivanti dai positivi risultati di esercizio del comparto parcheggi. In questo caso essi sono da considerare aggiuntivi rispetto agli investimenti già previsti dal contratto di servizio;
- canone: per l'intera durata dell'affidamento il gestore APM S.p.A. riconosce un effettivo canone monetario di euro 1.550.000,00 + iva. Detta quota di € 1.550.000 + iva, verrà erogata in unica soluzione anticipata a semplice richiesta del Comune;
- obblighi di servizio: il gestore si impegna, tra l'altro, a garantire l'orario di apertura h 24 per 365 giorni l'anno dei parcheggi in struttura, a spostare il terminal bus a servizio del trasporto pubblico urbano presso il piazzale antistante i Giardini Diaz, ad applicare tariffe contenute nei parcheggi in struttura; a garantire apertura e funzionamento degli ascensori dei parcheggi in struttura h 24 per 365 giorni l'anno;

Evidenziato che il beneficio annuo della concessione in essere con APM S.p.A, relativa al complessivo periodo 2000-2025, ammonta a complessivi € 2.045.000,00 (di cui € 1.670.000,00 per investimenti e € 375.000,00 per canone) pari a una quota annua di € 78.654,00, mentre quello che deriverà dall'affidamento di cui si tratta ammonterà a complessivi € 3.530.000,00 (di cui € 1.980.000,00 per investimenti e € 1.550.000,00) per canone) pari a una quota annua di € 235.333,00 (cfr. relazione presentata da APM S.p.A. sulla sostenibilità dell'affidamento di cui si tratta);

Visto l'allegato schema di contratto di servizio e relativi allegati, che forma parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento (ALLEGATO D);

Considerato che il sistema della sosta che viene delineato dal contratto di servizio suddetto, che si integra e si armonizza con il più complessivo sistema di mobilità del Comune di Macerata, soprattutto per già richiamate interazioni con il trasporto pubblico locale urbano, si muove secondo le seguenti direttrici:

SEMPLIFICAZIONE

I quattro parcheggi in struttura(Sferisterio, Garibaldi, ex ParkSi, Tribunale) avranno stessi orari e stesse tariffe = 0,70 €/ora, max € 3 al giorno.

Parcheggi in struttura e ascensori per il centro storico saranno aperti 24 al giorno per 365 giorni l'anno.

La sosta sarà a pagamento dalle 8,00 alle 19,00 dei soli giorni feriali.

L'abbonamento sarà unico e valido per tutte e quattro le strutture:

€ 18 mensile (€ 0,75 al giorno)

€ 50 trimestrale (€ 0,69 al giorno)

€ 90 semestrale (€ 0,62 al giorno)

€ 162 annuale (€ 0,54 al giorno)

Sarà possibile il pagamento on line o tramite cassa automatica.

Possibilità di abbonamento "al portatore" senza indicazione di targa

AMPI ORARI DI GRATUITÀ

Nei parcheggi in struttura si può sostare gratis per 13 ore al giorno nei feriali in orario 19.00 – 8.00 e sempre nei festivi.

Nei parcheggi a raso si può sostare gratis per 16 ore al giorno nei feriali in orario 19.00 - 9.00/13.00 – 15.00 e sempre nei festivi

SICUREZZA

Nuova illuminazione e installazione di telecamere di sorveglianza nell'area dei Giardini Diaz, nel parcheggio ex ParkSi e nel percorso pedonale che porta agli ascensori per il centro storico

POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO

Spostamento del capolinea dei bus urbani da Rampa Zara ai Giardini Diaz (bus con alimentazione a metano a basso impatto ambientale). Potenziamento del servizio offerto dalla Circolare che effettuerà 44 corse con una frequenza di 15/18 minuti toccando le principali zone della città

ELIMINAZIONE DEI 160 PERMESSI DI SOSTA GRATUITA AI GIARDINI DIAZ

PEDONALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Pedonalizzazione completa di Piazza della Libertà e interdizione della sosta anche in: Piazza Oberdan, Piazza Annessione, Piazza Mazzini;

Rilevato che il contratto di servizio con APM S.p.A. attesta che il costo della sosta a Macerata è quanto mai contenuto e si colloca ai livelli più bassi della Regione, come dimostra il quadro comparativo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, sostanziale e motivazionale (ALLEGATO E);

Considerato che detto quadro comparativo dimostra che l'offerta che si prospetta è del tutto competitiva rispetto alle condizioni praticate in analoghe realtà cittadine della Regione;

Considerato che il contratto di servizio definisce anche la modalità di finanziamento della cifra di € 1.550.000,00 + iva, quale prezzo per la risoluzione consensuale della concessione in essere con Saba Italia S.p.A., avente ad oggetto la costruzione e gestione dell'infrastruttura denominata ParkSi, mediante l'anticipo da parte di APM S.p.A. del canone contrattuale per una somma di euro 1.550.000,00 + iva, da erogarsi in unica soluzione anticipata a semplice richiesta del Comune;

Dato atto che con la deliberazione consiliare di approvazione del riordino del servizio della sosta dovrà adottarsi specifica variazione di bilancio per l'iscrizione in pertinenti capitoli della relativa previsione di entrata e del pari stanziamento di spesa;

Considerato, infine, dover affrontare la questione relativa al personale dipendente di Saba Italia S.p.A. attualmente addetto al ParkSi;

Atteso che la conservazione dei posti di lavoro e delle posizioni lavorative collegati a ParkSi in essere alla data odierna, costituisce un obiettivo da perseguire nei limiti e con gli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione;

Ritenuto, sul punto, dover concordare e quindi fare propria la posizione espressa dall'Avv. Lucchetti nel su citato parere;

Preso atto, infatti, con riguardo alla posizione del personale dipendente addetto a tale infrastruttura ed al relativo regime di tutela, che gli orientamenti giurisprudenziali non sempre sono concordi, sussistendo, da un lato l'assoggettamento agli obblighi stabiliti dalla disciplina di fonte europea (cfr. dalla direttiva 77/187/CEE sino alla direttiva 2001/23/CE) quindi recepiti dall'ordinamento interno (cfr. Art. 2212 Cod. Civ. e connessa normativa complementare) e, dall'altro, le obiezioni di provenienza della magistratura contabile, tutte riconducibili alla produzione normativa in tema di contenimento della spesa per il personale delle società di capitali partecipate degli Enti locali, pur in presenza di una giurisprudenza di legittimità che, invece, sottolinea la piena operatività delle tutele scaturenti dall'Art. 2112 Cod. Civ. anche per la circolazione dei complessi aziendali di titolarità di società a partecipazione pubblica;

Atteso che, a fronte di tali non conformi indicazioni che l'ordinamento sembra fornire - rispetto alle quali sembra, peraltro, prevalente l'argomento relativo alla preminenza della fonte europea rispetto all'interpretazione contrastante della norma interna (neppure riferibile ad una Pubblica Amministrazione bensì ad una società di capitali come avviene nell'art. 18 del D.L. n° 112/08 e s.m.i.) -

appare indispensabile che la questione venga affrontata e risolta in sede di apposito verbale di conciliazione tra le parti;

Considerato, pertanto, dover proporre al Consiglio di formulare nei confronti di APM S.p.A. l'indirizzo di operare nei termini sopra esposti al fine di attuare il passaggio di tale personale, oggi dipendente di Saba Italia S.p.A. verso APM S.p.A. medesima, quale soggetto subentrante nella gestione di ParkSi, mediante la definizione transattiva della potenziale lite tra parte dipendente e parti datoriali;

Dato atto che quanto sopra riportato sostanzia e motiva la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

Dato atto che la proposta consiliare sarà sottoposta all'organo di revisione ex art. 239 del TUEL;

Visto il D.Lgs.n.50/2016 ed in particolare l'art.192 e richiamati in particolare gli adempimenti di trasparenza nello stesso previsti;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 del TUEL espresso dal Dirigente Servizio Servizi alla Persona;

Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario e del Personale;

Preso atto del visto di conformità dell'azione amministrativa espresso ai sensi dell'art. 97 del TUEL dal Vice Segretario Generale, assente il Segretario Generale;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone in toto integrazione motivazionale.

2. Di affermare, ribadire e confermare che il presente atto persegue:

- in continuità con le scelte politiche delle Amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, il mantenimento entro il perimetro della gestione pubblica del servizio dei parcheggi per l'intero territorio comunale, per cui il naturale approdo dell'odierna iniziativa – che ha come obiettivo principale il riordino della sosta su strada e in struttura, la sua integrazione con il trasporto pubblico locale urbano e la riorganizzazione del sistema mobilità del Comune – è rappresentato in primis dalla riacquisizione della disponibilità della infrastruttura ora in concessione in favore della "Saba Italia S.p.A.";
- un obiettivo fortemente strategico per l'Amministrazione, come dimostrano gli atti di indirizzo e di programmazione sopra citati, dando atto che tale obiettivo si persegue mediante una scelta di stretto merito amministrativo nella piena disponibilità degli organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune di Macerata, e che esso risulta essere l'opzione migliore, tra quelle possibili, per garantire l'ottimale contemperamento degli interessi pubblici in gioco;
- la funzione di sviluppo del territorio e di promozione di un'accessibilità al centro storico sostenibile, in linea con i principi di universalità che connotano il servizio pubblico;
- la riacquisizione della infrastruttura destinata a parcheggio e denominata ParkSi, quale struttura baricentrica in relazione a tali finalità, sia per la sua collocazione naturale nell'ambito territoriale, ma anche per le caratteristiche della struttura (connessione tra parcheggio, percorso pedonale, ascensore-attracco meccanizzato per il centro storico) sia per la sua vocazione a diventare elemento determinante di una gestione integrata con il sistema della mobilità con la creazione di un *hub* del trasporto pubblico locale urbano gestito da APM S.p.A., sovrastante la struttura del ParkSi;
- obiettivi di socialità, favorendo le relazioni e le reti condivise in centro storico e tra il centro storico ed il resto della città di Macerata, garantendone la facile accessibilità a mezzo di integrazione tra mobilità/parcheggio, gestiti da unico soggetto, ovvero APM S.p.A. - società

pluriservizi a capitale interamente pubblico e partecipata dal Comune per il 99,617 %;

- in modo fattivo e concreto obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio a mezzo dell'approvazione dei seguenti allegati che saranno applicati al SIEG *de quo*: contratto di servizio, piano tariffario (su strada e struttura) puntualmente suddiviso per singoli parcheggi, indicatori quali-quantitativi riferiti al servizio, PEF, report economico gestionale;
- l'affidamento *in house* ad APM S.p.A. individua sia nel contratto di servizio sia nel piano tariffario sia nelle modalità di gestione, puntuali "obblighi di servizio" a beneficio della collettività e della comunità di cui il Comune di Macerata cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Di acquisire il parere (che ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2006 viene escluso dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione), che forma parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente deliberato (benché non materialmente allegato al presente atto), espresso dall'Avvocato Alessandro Lucchetti, legale incaricato di supportare il RUP sia nella riacquisizione del ParkSi che nel successivo affidamento *in house* dello stesso.

4. Di acquisire l'allegata relazione predisposta e sottoscritta dalla società Centro Studi Enti Locali (CSEL), Società appositamente incaricata di indicare la congruità della cifra da corrispondere alla Ditta Saba Italia S.p.A., quale prezzo di risoluzione consensuale con effetti transattivi, stima che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento (ALLEGATO A).

5. Di approvare in via istruttoria, in attesa delle determinazioni che il Consiglio Comunale vorrà assumere al riguardo, l'allegato schema di atto di risoluzione consensuale da stipularsi con Saba Italia S.p.A., che forma parte sostanziale, integrante e motivazionale del presente provvedimento (ALLEGATO B).

6. Di acquisire la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, nella quale sono individuati i presupposti per l'affidamento *in house* della gestione del servizio della sosta comprensivo del parcheggio in struttura ParkSi, nonché del piano economico finanziario dell'affidamento a APM S.p.A. della gestione dei parcheggi in concessione del Comune di Macerata per il periodo 2016-2040, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante, sostanziale e motivazionale (ALLEGATO C).

7. Di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Riordino del sistema della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. Affidamento in house a APM S.p.A. della gestione del servizio di sosta a pagamento in struttura e su strada del Comune di Macerata previa riacquisizione del parcheggio multipiano ParkSi previa risoluzione anticipata con il concessionario Saba Italia S.p.A. Determinazioni conseguenti*" il cui contenuto riprende sostanzialmente il presente atto e i suoi allegati e prevede, in particolare, quanto segue:

- la formulazione atto di indirizzo nei confronti della Giunta per la risoluzione consensuale della concessione con effetto transattivo con Saba Italia S.p.A. per la costruzione e la gestione della struttura destinata a parcheggio, con annesso il relativo percorso pedonale meccanizzato, denominata PARKSI, al prezzo di € 1.550.000,00 + iva;
- la proposta di affidamento ad APM S.p.A., società a totale partecipazione pubblica di cui il Comune detiene il 99,617 % delle quote, nella forma dell'*in house providing*, del servizio di sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori di cui al contratto attualmente in vigore stipulato tra le parti in data 11.03.2005 prot. n.12930/2005 ed atti successivi con l'integrazione del parcheggio in struttura denominato ParkSi, di cui appresso si indicano i seguenti elementi essenziali:
 - durata dell'affidamento: venticinque anni;
 - investimenti: essi sono a carico del gestore APM S.p.A. per l'intera durata dell'affidamento e vengono quantificati pari ad Euro 3.650.000,00. A tale somma devono essere detratti gli investimenti effettuati da APM S.p.A. in forza del contratto stipulato in data 11.03.2005 e non ammortizzati che assommano a euro 2.294.270,00 e che pertanto l'investimento netto relativo al periodo 2016 – 2040 è pari ad Euro 1.355.730,00 (risultante dalla differenza tra l'investimento complessivo di Euro 3.650.000 e quanto precedentemente investito per Euro 2.294.270). Eventuali investimenti ulteriori potranno essere finanziati, previo indirizzo del Comune, con risorse derivanti dai positivi risultati di esercizio del comparto parcheggi. In questo caso essi sono da considerare aggiuntivi rispetto agli investimenti già previsti dal contratto di servizio;
 - canone: per l'intera durata dell'affidamento il gestore APM S.p.A. riconosce un effettivo canone monetario di euro 1.550.000,00 + iva. Detta quota di € 1.550.000 + iva, verrà erogata in unica soluzione anticipata a semplice richiesta del Comune;

- obblighi di servizio: il gestore si impegna, tra l'altro, a garantire l'orario di apertura h 24 per 365 giorni l'anno dei parcheggi in struttura, a spostare il terminal bus a servizio del trasporto pubblico urbano presso il piazzale antistante i Giardini Diaz, ad applicare tariffe contenute nei parcheggi in struttura; a garantire apertura e funzionamento degli ascensori dei parcheggi in struttura h 24 per 365 giorni l'anno;
- la proposta di schema di contratto di servizio e relativi allegati di affidamento ad APM S.p.A. del servizio di sosta tariffata e servizi ad esso strumentali ed accessori nella sua nuova configurazione predisposto in via istruttoria e allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante, sostanziale e motivazionale (ALLEGATO D).
- la proposta di atto di indirizzo nei confronti di APM S.p.A. di operare nei termini in premessa esposti, affrontando e risolvendo in sede di apposito verbale di conciliazione tra le parti la questione del passaggio del personale addetto all'infrastruttura ParkSi, oggi dipendente di Saba Italia S.p.A., verso APM S.p.A. medesima quale soggetto subentrante nella gestione di ParkSi, mediante la definizione transattiva della potenziale lite tra parte dipendente e parti datoriali.
- la proposta che la della somma di euro 1.550.000 + iva - da corrispondere a Saba Italia S.p.A in unica soluzione anticipata, quale prezzo per la risoluzione anticipata di cui si tratta - sia reperita mediante l'anticipo da parte di APM S.p.A. del canone contrattuale dovuto per l'affidamento del servizio di sosta tariffata.

8. Di acquisire l'allegato quadro comparativo avente ad oggetto il sistema della sosta tariffata come attualmente disciplinato nell'ambito delle principali città della Regione Marche che forma parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto (ALLEGATO E).

9. Di dare atto che verrà sottoposta al Consiglio comunale contestualmente all'approvazione della proposta di riordino del servizio della sosta secondo le indicazioni del presente atto, specifica variazione di bilancio per l'iscrizione nei pertinenti capitoli della previsione di entrata di euro 1.891.000 relativa all'incasso del canone da parte di APM e dello stanziamento di spesa di pari importo relativo al pagamento del corrispettivo della risoluzione consensuale in favore di SABA.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di urgenza avuto riguardo alla necessità di predisporre la proposta di atto consiliare al Consiglio Comunale convocato per il 26 settembre 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIANLUCA PULITI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Deliberazione di Giunta Comunale

Proposta n. 252 del 12-09-2016

OGGETTO: RIORDINO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIACQUISIZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO PARKSÌ MEDIANTE RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONSENSUALE CON EFFETTO TRANSATTIVO CON IL CONCESSIONARIO SABA ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE A APM S.P.A. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA E SU STRADA DEL COMUNE DI MACERATA. DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Macerata, 12-09-2016

IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA
DOTT. GIANLUCA PULITI

Deliberazione di Giunta Comunale

Proposta n. 252 del 12-09-2016

OGGETTO: RIORDINO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIACQUISIZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO PARKSÌ MEDIANTE RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONSENSUALE CON EFFETTO TRANSATTIVO CON IL CONCESSIONARIO SABA ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE A APM S.P.A. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA E SU STRADA DEL COMUNE DI MACERATA. DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NON NECESSARIO

Macerata, 13-09-2016

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO SERVIZI FINANZIARI E DEL
PERSONALE
DOTT. SIMONE CIATTAGLIA**

Deliberazione di Giunta Comunale

Proposta n. 252 del 12-09-2016

OGGETTO: RIORDINO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE. RIACQUISIZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO PARKSÌ MEDIANTE RISOLUZIONE ANTICIPATA E CONSENSUALE CON EFFETTO TRANSATTIVO CON IL CONCESSIONARIO SABA ITALIA S.P.A. E CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN HOUSE A APM S.P.A. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTA A PAGAMENTO IN STRUTTURA E SU STRADA DEL COMUNE DI MACERATA. DETERMINAZIONI.

VISTO DI CONFORMITÀ

Si appone il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 267/2000:

| | FAVOREVOLE

| | | CONTRARIO

Macerata, 13-09-2016

IL VICE SEGRETARIO
DOTT. GIANLUCA PULITI